



O.N.L.U.S.
C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne
Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 18/04/2018

INVIATA VIA PEC

Direttore Generale della Regione Abruzzo
Regione Abruzzo - Servizio VIA

e p.c.

Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per la salvaguardia dell'Ambiente
Regione Abruzzo - Servizio Rifiuti
Comune di Bolognano
Comune di Bussi sul Tirino

OGGETTO: SIN Bussi sul Tirino - procedure di bonifica area "Tremonti" (comune di Bussi) e area "Ex Montecatini" (comune di Bolognano) - questione della necessità della V.I.A.

L'associazione scrivente è venuta a conoscenza del rilascio da parte del Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo di un parere, a seguito delle reiterate richieste alla Regione Abruzzo da parte del Ministero dell'Ambiente (in ultimo, Prot. Min.Ambiente 7678 e 7679) di indicare l'eventuale sussistenza o meno dell'obbligo dell'attivazione della procedura di V.I.A. per le attività di bonifica nei due siti in oggetto per le quali sono aperte le rispettive conferenze dei servizi.

In merito a tale situazione, che dire incresciosa è dir poco visto che sono passati ben 11 anni dalla "scoperta" della contaminazione delle aree e ben 10 dalla perimetrazione del Sito Nazionale di Bonifica, con i contaminanti che continuano ad uscire dal sito e la popolazione esposta a rischi conclamati, si osserva quanto segue.

1) Incompetenza del Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo ad esprimere qualsivoglia parere

Ricordiamo che tutte le questioni attinenti le procedure di V.I.A. in Abruzzo in base alla DGR 119/2002 e ss.mm.ii. sono assegnate al Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali come chiaramente indicato dal Comma 2 dell'Art.1 della Delibera. Pertanto tale parere non ha alcun significato su questo aspetto in merito alla Conferenza dei Servizi per la quale è tenuto ad esprimersi chi ha le specifiche competenze in materia per la Regione Abruzzo.

2) Inesistenza dei presupposti normativi che rendono obbligatoria la procedura di V.I.A. per i progetti in questione

Un progetto per dover fare una procedura di V.I.A. deve rientrare in alcune categorie elencate dal D.lgs.152/2006 (allegato III per le procedure di VIA regionali; allegato IV per le procedure di verifica di Assoggettabilità a V.I.A. regionali). Come sappiamo si applica sia sui progetti nuovi sia su modifiche sostanziali ad impianti esistenti.

Il servizio rifiuti, se abbiamo capito bene, farebbe rientrare il progetto di bonifica nella categoria "progetti:...

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³."

È a tutti evidente che qui si tratta di smantellare una discarica abusiva portando via i rifiuti, non certo di costruirne una (ex post) o di modificarne una esistente facendo permanere in loco i rifiuti!

Se la logica non è un'opinione, se l'intervento in questione rientrasse nella categoria suddetta, a fine intervento noi dovremmo trovare sul posto una discarica. Come sappiamo con il progetto si intende asportare tutta la massa dei rifiuti speciali.

Pertanto manca proprio il presupposto legale per poter sostenere di dover assoggettare tale intervento alle procedure di V.I.A.

3)Inconferenza del paragone con i casi delle discariche in procedura d'infrazione

I precedenti a cui si riferirebbe il Servizio rifiuti sono progetti di bonifica delle discariche esistenti in procedura d'infrazione che, al contrario della Tremonti, prevedevano la messa in sicurezza facendo permanere i rifiuti in loco.

Se erano discariche già autorizzate, l'intervento, in alcuni casi, se assoggettato alla procedura, rientrava evidentemente tra le modifiche sostanziali di impianti esistenti

Se, invece, non erano autorizzate, rientravano lo stesso perché, di fatto, facendo permanere i rifiuti in loco, si autorizzava ex post una discarica.

È di palmare evidenza che i casi sopra citati nulla hanno a che vedere con i casi dei progetti per la discarica abusiva Tremonti e per l'area Ex Montecatini a Piano d'Orta.

4)Inconferenza di eventuali riferimenti ai contenuti progettuali

L'entità dei trasporti, movimenti terra ecc. eventualmente connessi ai due progetti nulla ha a che vedere con la necessità o meno della V.I.A. considerato che l'Italia ha scelto di individuare le categorie progettuali per le quali è necessaria la procedura sia per la V.I.A. che per la verifica di assoggettabilità.

Tra l'altro, se invece dovessimo tener conto di tali dati, a mero titolo di esempio, gli enti, a mero titolo di esempio, avrebbero dovuto assoggettare a V.I.A. l'intervento di TERNA in corso di realizzazione per la realizzazione del cavo in corrente continua dal Montenegro, che, pur escluso dalla procedura non essendo inserito tra le categorie di cui agli allegati del D.lgs.152/2006, comporta lavori (scavi, reinterri per decine di chilometri, microtunnel ecc.) in aree densamente abitate tra Pescara, S.Giovanni teatino e Cepagatti (senza considerare i lavori in mare) di entità neanche paragonabile a quelli previsti per i due progetti in questione.

Eppure nulla ci risulta aver obiettato in merito il dirigente del Servizio Rifiuti della Regione che è pure dirigente del Servizio Demanio e Opere Marittime della Regione, demanio sopra il quale si sta realizzando in parte l'opera (e, tra l'altro, qualche dubbio sulla necessità della V.A. in merito all'intervento in corso a noi rimane visto che - se è esclusa la V.I.A. per i lavori di un cavo in corrente continua - alcune tipologie di lavori in corso, con la costruzione di una platea di c.a. fissa, potrebbero rientrare in altre categorie, come, ad esempio, la categoria 7n).

5)Eventuali conseguenze su altri progetti di una simile interpretazione

L'interpretazione data dal Servizio Rifiuti si rivela, a nostro avviso, assai sdruciolevole anche per l'eventuale effetto su tutta un'altra serie di progetti, compresi quelli nel sito in questione.

A mero titolo di esempio, dovremmo a questo punto chiederci come sia stato possibile assegnare l'appalto per i lavori sulle discariche 2A e 2B a Bussi da parte del Ministero dell'Ambiente in mancanza della procedura di V.I.A..

Oppure realizzare qualsiasi operazione per la movimentazione e asportazione di materiale dai siti con abbandono di rifiuti riconducibili alla definizione di "*discarica abusiva*" (definita come un accumulo non occasionale e ripetuto di rifiuti con eterogeneità di materiali ammassati e definitività del loro abbandono, Corte di Cassazione 20 settembre 2012, n.36021), che dovrebbe essere oggetto o di V.I.A. se tali rifiuti superano i 100.000 mc se contenenti speciali non pericolosi o almeno di V.A. per quantitativi minori di 100.000 mc se si tratta di abbancamento di soli rifiuti solidi urbani.

Cioè praticamente si sta dicendo che decine (migliaia considerando l'intero territorio nazionale) di interventi svolti dai comuni in siti oggetto reiterato di abbandono di rifiuti eterogenei (quindi classificabili come discariche abusive) dovrebbero essere oggetto delle procedure di V.I.A.!

Ci vengono in mente immediatamente il sito di Cepagatti, ponte delle Fascine, oppure le vecchie discariche sul Vomano e sul Tordino, oggetto di lavori, pure finanziati dalla Regione Abruzzo, non sottoposti a procedura di V.I.A., che a questo punto, accettando l'interpretazione del Servizio VIA, sarebbero da considerarsi irregolari!

6) Situazione di fuoriuscita dei contaminanti dal sito

Il Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo pare preoccuparsi delle conseguenze ambientali delle operazioni di bonifica, che ovviamente vanno fatte in sicurezza e a regola d'arte secondo le norme esistenti, ma pare dimenticare che da 11 anni dai siti in questione fuoriescono inquinanti cancerogeni, in alcuni casi nel pieno di centri urbani, senza alcun intervento risolutivo secondo i termini di legge.

Per le ragioni sopra esposte, tenendo anche conto che la necessità della V.I.A. non è emersa in questi anni nonostante sia stati svolti numerosi incontri e conferenze dei servizi istruttorie volte a definire procedure e contenuti progettuali, chiediamo:

- 1)** di non tener conto quale parere ufficiale della Regione Abruzzo della nota del Servizio Rifiuti;
- 2)** che il competente Servizio V.I.A. formuli per la Regione Abruzzo un parere adeguato ed utile per le due conferenze dei servizi, tenendo conto delle conseguenze sia per le procedure di bonifica in questione sia per quelle relative ad altri interventi qualora passasse un'interpretazione simile a quella avanzata dal Servizio Rifiuti. In tal caso, comunque, sarà nostra premura attivarci in maniera consequenziale.

In generale, qualsiasi ulteriore ritardo nella conclusione delle conferenze dei servizi per le procedure di bonifica del sito, che si protrae da anni inutilmente pur sussistendo un rischio per la popolazione, sarà oggetto di specifiche segnalazioni per le loro opportune valutazioni presso:

- a)** la Corte dei Conti;
- b)** la Magistratura penale;
- c)** la Commissione Europea.

Cordiali saluti,

Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS

